


Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

del [REDACTED] notificato al ricorrente il [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale

si è ritenuto che l'infermità " [REDACTED] " non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e per l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'infermità " [REDACTED] remittente" riscontrata al ricorrente nonché per l'accertamento ed il riconoscimento del suo diritto a percepire il relativo equo indennizzo, con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori [REDACTED] in sostituzione di A.F. Tartaglia, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Maresciallo Capo dell'Esercito Italiano preso il 2° Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano, impugna, invocandone l'annullamento, il Decreto [REDACTED] - ivi compreso il presupposto parere n. [REDACTED] del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, con il quale la infermità " [REDACTED] remittente" non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

Espone il Maresciallo Capo di aver partecipato dal [REDACTED] ad una missione internazionale di pace in Iraq, dal [REDACTED] ad

altra missione di pace in Afghanistan e [redacted] ad una terza in Kosovo. Espone, inoltre, che durante i periodi di missione specificati si è dovuto spostare in territorio devastato da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti). Ha, quindi, vissuto e si è relazionato con un ambiente altamente inquinato da esalazione e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'impatto e dall'esposizione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche fra le quali anche quelle con uranio impoverito. Durante le missioni si è alimentato con cibarie approvvisionate in loco bevendo ed utilizzando per l'igiene personale acqua del posto. In più ha operato in condizioni di ipervigilanza a causa del costante pericolo per l'incolumità fisica con un fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali, effettuate senza il rispetto dei relativi Protocolli medici del Ministero della Salute, i quali impongono che le vaccinazioni vada effettuate almeno sei mesi prima dell'invio in missione.

A sostegno di quanto affermato in ricorso il ricorrente allega una pluralità di studi e rapporti che comproverebbero sotto il profilo scientifico la concretezza dei rischi connessi all'esposizione in ambienti contaminati da uranio impoverito e l'incidenza negativa della somministrazione ravvicinata di vaccini in dosi massicce sulla tenuta delle difese immunitarie nonché, atti di indirizzo che tale rischio presuppongono (Direttiva del Ministero della Difesa 26 novembre 1999).

In data [redacted] il medesimo veniva diagnosticata l'infermità di cui sopra, motivo per cui egli in data [redacted] presentava istanza all'Amministrazione per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per la predetta infermità.

Sottoposto in data [redacted] a visita della C.M.O. di Milano, con verbale Mod. [redacted] veniva confermata la predetta diagnosi e la stessa veniva ascritta alla 8^ Categoria Tabella A.

In data [redacted] il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il qui

██████████
impugnato parere ██████████ si esprimeva negativamente sulla richiesta di parere pervenuta dal Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa, recependo il richiamato parere, con proprio decreto respingeva l'istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente denegando, altresì la liquidazione dell'equo indennizzo.

A sostegno dell'azione caducatoria il ricorrente deduce un unico articolato motivo così rubricato:

“Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, inattendibilità, insufficienza, apoditticità ed incongruenza della motivazione, difetto d'istruttoria. Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell'art. 2, comma 78, della L. n. 244/2007 e dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, violazione del principio del riparto dell'onere probatorio. Illegittimità per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: carenza e/o difetto di motivazione”.

Il ricorrente chiede, inoltre, l'accertamento del diritto alla spettanza dell'equo indennizzo.

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, hanno contestato la fondatezza del gravame, soffermandosi, in particolare, a rilevare la doverosità del diniego a fronte dei pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e l'insindacabilità del giudizio-medico legale espresso da tale Comitato, fatto salvo che per manifesta irragionevolezza e/o incongruità, e concludono, quindi, per la reiezione delle domande ex adverso avanzate, nonché per la dichiarazione di inammissibilità dell'azione di accertamento.

La causa è stata, quindi, chiamata in decisione alla pubblica udienza dell'██████████ e trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato in riferimento alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, valutazione relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio, (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093).

È stato altresì sottolineato che anche il giudizio sui precedenti di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è demandato agli organi dotati della necessaria competenza, con la conseguenza che tali giudizi sono censurabili solo quando esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 280).

Il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6366).

Posti questi principi, è da rilevare che le conclusioni a cui è giunto il Comitato di verifica appaiono illogiche e arbitrarie, e viziate da un falso apprezzamento o da un travisamento dei fatti.

Infatti, non è confutato nell'odierno giudizio che il ricorrente sia stato impiegato all'estero in ambienti fortemente inquinati per essere stati oggetto di esplosioni e bombardamenti, nonché, di combattimenti con impiego di proiettili a base di uranio impoverito.

Del pari non è confutato che il medesimo non sia stato dotato di adeguati dispositivi di protezione personale idonei a neutralizzare lo specifico rischio e che

[REDACTED]

sia stato sottoposto a massicce somministrazioni vaccinali.

Nonostante il descritto contesto di fatto, l'Amministrazione ha negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave patologia riscontratagli in sede di visita medico legale limitandosi a negare apoditticamente ogni possibile connessione con il servizio prestato, anche sotto il profilo concausale, con una motivazione stereotipata e assolutamente inidonea a consentire la comprensione delle ragioni sulla base delle quali, pur in presenza di una oggettiva esposizione a fattori di rischio (come tali pacificamente riconosciuti), potesse ragionevolmente escludersi il nesso di causalità con eventi di servizio.

Il Comitato di Verifica, infatti, esprimendo la posizione richiamata e fatta propria dall'Autorità ministeriale con il conclusivo provvedimento di diniego, negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio "*CONSIDERATO: - che l'infermità -* [REDACTED]

[REDACTED] trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale, caratterizzata da zone di demielinizzazione disseminate nella sostanza bianca dell'encefalo e/o del midollo spinale. Le cause della [REDACTED] sono ancora sconosciute, ma si ritiene che a scatenare la malattia possano essere una serie di concause tra cui la predisposizione genetica e la reazione anomala del sistema immunitario (malattia autoimmunitaria) all'azione di agenti patogeni.

L'ipotesi di ricercatori è che l'azione di virus possa portare l'organismo ad attaccare le proprie cellule e i propri tessuti (la mielina) perché riconosciuti come estranei. La predisposizione genetica alla malattia è testimoniata dal fatto che la [REDACTED] è più frequente in chi ha un parente di primo grado colpito dalla malattia. Nelle popolazioni in cui si osserva una maggiore incidenza della malattia, sono stati identificati particolari geni che risultano assenti in altre. La relazione tra [REDACTED] ed esposizione solare si ritiene possa essere mediata dalla vitamina D, che l'organismo produce naturalmente quando la pelle è esposta alla

[REDACTED]

luce solare. La vitamina D potrebbe agire sul sistema di difesa dell'organismo (sistema immunitario) e avere un effetto protettivo in diverse malattie cosiddette immunomediate. Per quanto sopra esposto si ritiene che il servizio prestato non abbia potuto influire sulla insorgenza ed evoluzione di tale patologia neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Il Comitato non ha dato conto dell'insieme di fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo, né ha fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del militare potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione. Non vi è traccia di un'effettiva considerazione del potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio, ormai pacificamente riconosciuti pericolosi, menzionati dal ricorrente.

Nulla si dice in ordine all'esposizione all'inquinamento atmosferico, alle contaminazioni tossiche provocate dall'impatto ed esplosione di munizione, anche all'uranio impoverito, alle esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici, alla massiccia somministrazione di vaccini nonché all'assunzione di cibo e acqua del posto, tutti elementi che hanno indotto lo stesso legislatore nazionale a riconoscere l'esistenza di appositi benefici economici in favore del personale interessato.

Inoltre, in relazione alla predisposizione genetica, quale possibile concausa della malattia, il Comitato non ha tenuto conto che nessun familiare del ricorrente è stato colpito da tale malattia.

Si consideri infine che i medesimi organi (CVSC e Ministero della Difesa) hanno ritenuto invece sussistere (sotto tale profilo come disparità di trattamento rispetto a quanto è stato negato al ricorrente) il nesso di causalità e, quindi, il beneficio della causa di servizio a richiesta di altro militare, collega del ricorrente, in relazione alla stessa patologia.

Dunque, la motivazione adotta, a fronte della allegata e non contestata esistenza dei sopra descritti fattori di rischio, non può ritenersi sufficiente a considerare assolto l'onere di motivazione (cfr. Tar Bolzano n. 236/2017 e 55/2017).

In considerazione di quanto sopra illustrato, il ricorso è dunque fondato in

████████████████████

riferimento alla domanda di annullamento degli impugnati provvedimenti.

L'ulteriore domanda spiegata in ricorso, volta a richiedere l'accertamento diretto, da parte del Tribunale adito, della dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente e del diritto a percepire l'equo indennizzo risulta inammissibile. Tale accertamento compete all'amministrazione resistente, la quale in seguito all'annullamento dei provvedimenti impugnati dovrà rideterminarsi sulla sussistenza del nesso causale e/o concausale tra i fatti di servizio e la patologia.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti. Respinge la domanda di accertamento da causa di servizio della patologie di cui è causa e del relativo equo indennizzo.

Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite a favore del ricorrente nell'importo che viene liquidato in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere

Edith Engl, Consigliere, Estensore



Stephan Beikircher, Consigliere

L'ESTENSORE

Edith Engl

IL PRESIDENTE

Alda Dellantonio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.